



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 26 DEL 04-06-2020

Reg. generale n. 70 del 04-06-2020

Oggetto: MISURE ATTUATIVE DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 IN MATERIA DI RIAPERTURA REGOLAMENTATA AL PUBBLICO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI, SPAZI VERDI E GIARDINI PUBBLICI.

IL VICESINDACO

VISTE le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lett. k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

- epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19”, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19”;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del D.L. 23 marzo 2020, n. 19 e il successivo D.P.C.M. 18 maggio 2020 “Modifiche all'art. 1, comma 1, lett. cc), del D.P.C.M. 17 maggio 2020”;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 6 maggio 2020, finalizzato a chiarire la possibilità di allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale;

DATO ATTO che con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 sono state, tra l'altro, dettate ulteriori regolamentazioni in materia di attività sportive e motorie;

VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano: <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/> emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che le suddette Linee guida finalizzate agli sport di squadra testualmente dispongono: “Le presenti linee guida sono da considerarsi integrative delle misure già predisposte dall'Ufficio per lo sport e pubblicate sul sito www.sport.governo.it in data 3 maggio 2020, che, pertanto, sono da ritenersi valide per tutti gli atleti. Esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento, per quanto di propria competenza” quali sono per definizione CONI e CIP;

CONSIDERATO, inoltre, che le Linee guida sopracitate relative all'attività sportiva di base e all'attività motoria in genere prevedono che “sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del *lockdown* per l'emergenza COVID-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità”;

DATO ATTO, in particolare, che le sopracitate Linee guida chiariscono che per “sito sportivo” si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce, ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo

o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall'organismo sportivo di riferimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 20 maggio 2020 ad oggetto "D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche";

DATO ATTO, in particolare, che a norma del sopracitato Decreto n. 158/2020 del Presidente della Giunta regionale, a partire dal 25 maggio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle specifiche Linee guida settoriali sopracitate, sono consentite sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nonché l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso ogni altra struttura ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze n. 20 del 29 aprile 2020 e n. 22 del 22 maggio 2020;

DATO ATTO che il Comune di Treia è nella disponibilità, in quanto proprietario e/o affittuario, di impianti sportivi e palestre;

DATO ATTO, in particolare, che con la sopra richiamata ordinanza n. 22 del 22 maggio 2020 è stato disposto, in via temporanea e nelle more della predisposizione di adeguati ed idonei protocolli di sicurezza per garantire il corretto riavvio delle attività sportive e/o motorie, protocolli redatti possibilmente di concerto e d'intesa con le associazioni sportive locali, gestori di alcuni degli impianti sportivi, a salvaguardia della salute pubblica, il divieto di accesso e d'uso:

- a) alle Palestre comunali site in:
 - Treia capoluogo, Via Fontevannazza;
 - Passo di Treia, Via Niccolò V;
 - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;

- b) ai Campi sportivi siti in:
 - Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo;
 - Passo di Treia, Via del Potenza;
 - Chiesanuova, Via IV Novembre;
 - Santa Maria in Selva, C.da Santa Maria in Selva;

- c) al Campo da tennis sito in:
 - Treia capoluogo, Via Don Bosco;

- d) ai Campi di calcio a cinque siti in:
 - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;
 - Contrada San Lorenzo;

- e) al Campo da tamburello sito in:
 - Treia capoluogo, Via Don Bosco;

RITENUTO che il graduale allentamento delle misure restrittive a seguito delle disposizioni finora emanate sia a livello nazionale che regionale debba essere declinato a livello locale affinché lo stesso avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus;

CONSIDERATO, in particolare, che le attività consentite dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 158/2020 devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore e che è necessario garantire le esigenze prioritarie di tutela della salute pubblica connesse al rischio di diffusione da COVID-19;

DATO ATTO che sono stati formalmente depositati:

- a) un progetto per lo svolgimento di attività giovanile all'aperto presso il campo sportivo di Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo e presso il campo sportivo di Chiesanuova, Via IV Novembre;
- b) un progetto per lo svolgimento di attività sportiva di "zumba fitness" presso il campo da tennis in Treia capoluogo, Via Don Bosco;

progetti redatti in coerenza con le prescrizioni dettate in materia dalle norme sopra citate e contenenti i necessari protocolli di sicurezza per il corretto riavvio delle attività;

RITENUTO, altresì, di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza giochi ed attrezzature per bambini presenti nei parchi pubblici, spazi verdi e giardini pubblici, arredi ed attrezzature per i quali il Comune svolgerà, per il tramite di soggetti terzi, la pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche al fine di garantire costantemente il livello di sicurezza e salubrità;

RITENUTO, pertanto, di disporre parziale revoca del proprio provvedimento n. 22/2020 e consentire l'accesso e l'uso limitatamente ai seguenti impianti sportivi:

- Campo sportivo di Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo;
- Campo sportivo di Chiesanuova, Via IV Novembre;
- Campo da tennis in Treia capoluogo, Via Don Bosco;

per i quali i soggetti gestori hanno adempiuto alla predisposizione del necessario protocollo di sicurezza, e al contempo confermare il divieto di accesso e di uso per i rimanenti impianti sportivi, per i quali non è stato ancora garantito adeguato livello di sicurezza;

RITENUTO, altresì, di disporre parziale revoca del proprio provvedimento n. 22/2020 e consentire l'uso dei giochi e delle attrezzature per bambini presenti nei parchi pubblici, spazi verdi e giardini pubblici;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. La parziale revoca della propria ordinanza n. 22 del 22 maggio 2020 nella parte in cui vieta l'accesso e l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- Campo sportivo di Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo;
- Campo sportivo di Chiesanuova, Via IV Novembre;
- Campo da tennis in Treia capoluogo, Via Don Bosco;

impianti nei quali, pertanto, è consentito lo svolgimento delle attività così come definite nei progetti depositati dai soggetti gestori e che dovranno essere realizzate nel pieno e rigoroso rispetto sia dei protocolli di sicurezza presentati sia di quanto disposto dal

vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana con particolare riferimento all'articolo 22;

2. di CONFERMARE quanto disposto con propria ordinanza n. 22/2020, in via temporanea e nelle more della predisposizione di adeguati ed idonei protocolli di sicurezza che garantiscano il corretto riavvio delle attività sportive e/o motorie, protocolli redatti possibilmente di concerto e d'intesa con le associazioni sportive locali, gestori di alcuni degli impianti sportivi, a salvaguardia della salute pubblica, e pertanto disporre il divieto di accesso e di uso:
 - a) alle Palestre comunali site in:
 - Treia capoluogo, Via Fontevannazza;
 - Passo di Treia, Via Niccolò V;
 - Chiesanuova, via Don Luigi Sturzo;
 - b) ai Campi sportivi siti in:
 - Passo di Treia, Via del Potenza;
 - Campo sportivo Santa Maria di Selva, C.da Santa Maria di Selva;
 - c) ai Campi di calcio a cinque siti in:
 - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;
 - Contrada San Lorenzo;
 - d) al Campo da tamburello sito in:
 - Treia capoluogo, Via Don Bosco;
3. di CONFERMARE, altresì, la propria ordinanza n. 22/2020 nella parte in cui dispone che è consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto e l'accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto della prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale;
4. di REVOCARE parzialmente la propria ordinanza n. 22/2020 nella parte in cui dispone il divieto d'uso dei giochi e delle attrezzature per bambini presenti nei parchi pubblici, spazi verdi e giardini pubblici, giochi e attrezzature il cui uso, a far data da sabato 6 giugno 2020, è consentito nel rigoroso rispetto della prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale telematico e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che i Responsabili del III e V Settore di questo Ente diano attuazione, per quanto di competenza, a quanto sopra ordinato;

AVVERTE

- che il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dott.ssa Fabiola Caprari;
- che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari